

L'OMICIDIO A CAUSA D'ONORE

Il deprecato costume di « lavare con il sangue l'offesa al proprio onore », continua a far vittime. E' difficile indicare dati precisi relativi ai c.d. « delitti d'onore », in quanto l'Istituto Centrale di Statistica si limita a distinguere fra omicidi colposi e omicidi volontari e preterintenzionali. Ad ogni modo, in nessuno dei 150 omicidi, classificati come « delitti d'onore » dal 1961 al 1963, è stata inflitta una pena superiore ai tre anni, anche se l'art. 587 c.p. prevede in questi casi un massimo di 7 anni. Anzi, data la presenza di speciali attenuanti, in molti casi la pena è stata ridotta a meno di due anni.

Uno dei fatti più recenti e più clamorosi per le reazioni suscitate, è quello di Piazza Armerina, in provincia di Catania: Gaetano Furnari uccide il prof. Francesco Speranza, perchè ha sedotto sua figlia (1). La Corte di assise di Catania l'ha condannato a 2 anni e 11 mesi. L'imputato è ricorso contro la sentenza perchè la ritiene eccessiva. Il fatto ha dato occasione al ministro Reale di intervenire sull'argomento; fra l'altro egli ha dichiarato che è allo studio una modifica dell'art. 587 del c.p.

IL DELITTO D'ONORE (2)

1. Il delitto d'onore è già previsto dalla legge romana (« Lex Julia de adulteriis coërcendis »): al padre è riconosciuto il diritto di uccidere l'adultero (« Patri datur ius occidendi adulterum cum filia quam in potestate habet »), e di uccidere la figlia se sorpresa in flagranza nella sua casa o nella casa del genero. Sotto Giustiniano questo potere subì molte attenuanti (3).

(1) *La Stampa*, 4 gennaio 1966, p. 1; GRAZZINI G., *Disonorati siamo*, in *Epoca*, 16 gennaio 1966, pp. 24 ss.

(2) MANZINI V., *Trattato di Diritto Penale Italiano*, UTET, Torino 1964, vol. VIII, pp. 122 ss.; PERALTA G., *L'omicidio per causa d'onore*, Tesi di laurea (Università Cattolica - Milano), 1964, pp. 14 ss.

(3) COSTA E., *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna 1921, pp. 155 ss.

Durante l'epoca barbarica l'impunità viene estesa anche al marito; anzi man mano che la figura della patria potestà di tipo romano viene attenuandosi, va sempre più prendendo forma la figura del marito come naturale giustiziere della moglie infedele.

Al tempo dei Comuni, nonostante l'opera del cristianesimo, verosimilmente sotto l'influsso delle leggi della cavalleria, il potere di uccidere a causa d'onore è riconosciuto anche al suocero e al figlio, sempre che la donna sia sorpresa in flagrante; in caso contrario può essere sfregiata, per esempio con l'amputazione del naso. L'impunità è prevista anche nel codice napoleonico.

Le legislazioni dei giovani Stati italiani (il codice sardo, quello delle Due Sicilie), benchè ricalcate sul diritto francese, considerano la causa d'onore solo come circostanza attenuante. In linea con questo comportamento, il codice penale Zanardelli del 1889, pur ammettendo che il motivo d'onore costituisce una notevole e speciale attenuante, non lo ritiene tale da rendere l'omicidio, commesso in tali circostanze, una figura giuridica diversa da quella del comune omicidio (4).

2. Fu soprattutto l'insistenza del ministro Rocco (5), reso forse particolarmente sensibile da recenti processi, che decise l'inserimento nel nuovo codice (1930) dell'art. 587, con il quale l'omicidio d'onore viene regolato come figura autonoma di reato e non più come circostanza attenuante dell'omicidio comune.

L'art. 587 recita così: « Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. — Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

« Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni. — Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'art. 581 ».

In sostanza, l'art. 587 prevede tre figure criminose d'onore: — l'omicidio a causa d'onore; — la lesione personale a causa

(4) CAMERA DEI DEPUTATI, *Progetto del Codice Penale del Regno d'Italia*, Stamperia Reale, Roma 1883, pp. 13 ss.; SENATO DEL REGNO, *Relazione della Commissione sul progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice Penale del Regno d'Italia*, Sessione 1873-1874, n. 35/A, pp. 102 ss. Vedi anche: PESSINA E., *Enciclopedia del Diritto Penale Italiano*, SEL, Milano 1909, vol. IX, pp. 608 ss.

(5) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale*, Tipografia delle Mantellate, Roma 1929, vol. V, pp. 386 ss.

d'onore; — l'omicidio preterintenzionale a causa d'onore. Non è invece punibile la percossa a causa d'onore.

3. Un breve raffronto tra le norme del codice penale Zanardelli (1889) e quelle vigenti, potrebbe riassumersi in questi brevi cenni (6): — a) per il codice vigente i **soggetti attivi** del delitto d'onore sono il padre, il marito, il fratello, e correlativamente i passivi la figlia, la moglie e la sorella; mentre per il codice Zanardelli fra i soggetti attivi era compreso anche l'ascendente e fra i passivi, oltre alla figlia, la discendente; — b) così, per il codice vigente, a differenza di quanto è previsto nel codice Zanardelli, in forza dell'art. 110 c.p., **anche i compartecipi del reato d'onore** vengono giudicati a norma dell'art. 587 anziché a norma dell'art. 575 c.p. che regola l'omicidio comune; — c) il codice penale Zanardelli, per dare rilevanza alla speciale attenuante d'onore, richiedeva la **flagranza** dell'adulterio o dell'illegittimo concubito, mentre il codice vigente non la esige, **bastando la scoperta**, non importa quale sia, della illegittima relazione; — d) il codice Zanardelli, prevedendo esclusivamente la **flagranza** come ragione attenuante, prevedeva anche l'**uccisione immediata**, a differenza del codice attuale, il quale, benchè dica « nell'atto in cui ne scopre... », non sembra pretendere necessariamente l'immediatezza del reato (7); — e) il codice Zanardelli non chiamava in causa, almeno così esplicitamente, **lo stato d'ira**, come fa il codice vigente (8).

Prime vicende dell'art. 587.

1. Già all'epoca dei lavori preparatori del codice penale, l'art. 587 venne fortemente osteggiato da alcuni componenti la commissione ministeriale.

Il **Morello**, il 27 luglio 1928, si oppose energicamente alla nuova figura giuridica, ricordando « che la nostra civiltà non può più consentire il diritto di vita e di morte al marito, al padre, o al fratello. Gli istituti della potestà del padre e della " manus " del marito, sono ormai caduti dal diritto familiare. La causa di onore è una formula convenzionale di un errore, effetto a sua

(6) AZARA A. - EULA E., *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, Torino 1965, vol. XI, pp. 875 ss.; LI VECCHI R., *Osservazioni in tema di omicidio e lesioni personali per causa d'onore*, in *Giustizia Penale*, II, 1959, pp. 913 ss.; MANZINI V., o.c., pp. 121 ss.; GERMANO E., *L'omicidio a causa d'onore nel codice penale italiano*, in *Medicina Legale e delle Assicurazioni*, 1963, pp. 319 ss.

(7) FERRANTE U., *L'elemento cronologico nei delitti di omicidio e di lesione personale a causa d'onore*, in *Giustizia Penale*, II, 1959, pp. 230 ss.; MASTROCINQUE R., *Sulla nozione di « scoperta » di cui all'art. 587 c.p.*, in *Temi Napoletana*, II, 1963, pp. 189 ss.

(8) AZARA A. - EULA E., o.c., vol. XI, p. 876.

volta di un pregiudizio basato sul difetto di orgoglio e di amor proprio » (9).

Alla proposta Morello aderì **il Gregoraci** che dichiarò inutile l'articolo; si associò **il Manzini**, che affermò: « Il commissario Morello ha perfettamente ragione quando dice che l'adulterio non ha mai disonorato alcuno all'infuori di chi lo commette. Per il marito si tratta di un pregiudizio cui conviene resistere » (10). Anche in sede di commissione parlamentare si espressero concetti analoghi.

Tuttavia, **il ministro Rocco** insistette nella sua proposta, e nella relazione, alludendo alle opposizioni, dichiarava: « Trattasi di una disposizione che si collega con una consolidata tradizione legislativa, da cui non è da temere, secondo la preoccupazione manifestata da taluno, che possa derivare un ritorno a forme barbariche di un esercizio di un preteso diritto di uccidere, attribuito al marito oltraggiato o al padre offeso. Il progetto non legittima, comunque, tali violenze, sebbene valuti la sensibile efficacia dello stato di provocazione determinato da una grave offesa al sentimento dell'onore » (11).

2. Ma le voci di disapprovazione a carico del nuovo articolo, da parte di giuristi e magistrati, si susseguono ininterrottamente, imperniate sul fatto che sarebbero più che sufficienti le attenuanti comuni per tenere nel debito conto la c.d. causa d'onore e lo stato d'ira derivante dalla provocazione.

Nello stesso senso e per le stesse ragioni viene presentato, nel 1961, **un progetto di legge** dagli onn. Sansone e Fenoaltea (12), costituito da un solo brevissimo articolo, che recita così: « L'art. 587 del codice penale vigente è abrogato ». **Il progetto**, decaduto con la legislatura, viene ripresentato nel 1963 dagli onn. Fenoaltea, Nenni Giuliana e Carettoni (13).

E si è così giunti **alle dichiarazioni del ministro Reale**, che, in un'intervista data a « La Stampa » di Torino, prendendo lo spunto dalla sentenza della Corte d'assise di Catania, annuncia una riforma dell'art. 587, e lascia intendere che personalmente è favorevole **alla cancellazione totale del delitto d'onore**, anche

(9) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale*, Tipografia delle Mantellate, Roma 1929, vol. IV, pp. 74 ss.

(10) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori...*, o.c., vol. IV, p. 75.

(11) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori...*, o.c., vol. V, p. 386.

(12) SENATO DELLA REPUBBLICA, *Disegno di legge 26 marzo 1961*, n. 1499, dal titolo: « *Abrogazione dell'art. 587 c.p.* », d'iniziativa degli onn. SANSONE, FENOALTEA.

(13) SENATO DELLA REPUBBLICA, *Disegno di legge 3 giugno 1963*, n. 9, dal titolo: « *Abrogazione dell'art. 587 c.p. in materia di omicidio e lesione personale a causa d'onore* », d'iniziativa degli onn. FENOALTEA, NENNI G., ROMAGNOLI CARETTONI.

se gli uffici del suo ministero, almeno in buona parte, optano per un semplice inasprimento della pena.

Le due correnti.

1. La corrente conservatrice dell'attuale regolamentazione, pur essendo d'accordo sulla necessità di un ritocco dell'art. 587, ne ritiene pericolosa l'abrogazione, per due ragioni:

— **anzitutto**, perchè il diritto è fatto per gli uomini e deve quindi tener conto delle situazioni di fatto; — **secondariamente**, perchè vanno rispettati alcuni sentimenti, ancora profondamente radicati nell'animo del nostro popolo, che, tutto sommato, rappresentano sempre un valore assai apprezzabile, essendo strettamente connessi all'istituto familiare.

L'on. Bettiol, docente di diritto penale all'Università di Padova, intervistato in proposito da « La Stampa », ha risposto: « *Quando si crede in certi determinati valori di carattere morale, che danno un contenuto all'istituto familiare, non si può per veruna ragione parificare l'omicidio comune con l'omicidio d'onore. Se così facessimo, porteremmo un contributo a una tesi che considera la famiglia solo come un aggregato fisico meccanico* » (14).

Va aggiunto che, secondo tale corrente, **lo stato di provocazione**, di intensa emozione e di angoscia, provocato dal grave oltraggio al sentimento di onore, nel quadro di una certa tradizione e di un certo costume, deve essere ritenuto eccezionale, e la legge non ne può prescindere; difatti, in quel contesto di circostanze, l'onore viene valutato assai più che la vita.

2. I riformisti radicali, che costituiscono la forte maggioranza, fanno leva sulle molteplici incongruenze sostanziali e giuridiche di questa figura del reato, sul suo palese anacronismo e sulla sua nocività.

a) Riprendendo sostanzialmente la ragione dei conservatori, essi ne deducono una conclusione radicalmente diversa: **le norme giuridiche devono adeguarsi ai costumi della società**, in cui sono destinate ad operare. Ora il nostro costume si è decisamente evoluto, e la sensibilità nei confronti della vita umana, come dono supremo da tutelare rigorosamente, si è fortemente accentuata.

L'on. G. Leone, docente di procedura penale all'Università di Roma, si è espresso recentemente con estrema chiarezza: « *La norma dell'art. 587, già quando fu promulgato il codice del 1930, apparve incivile [...]. Oggi si presenta ancor più inaccettabile e barbara. La vita umana è un bene di così alto valore che la sua tutela non può essere limitata a una misura così modesta, qual'è la pena prevista dall'art. 587.* »

(14) DE LUCA F., *La revisione dell'art. 587 annunciata dal ministro Reale*, in *La Stampa*, 5 gennaio 1966, p. 7.

« Devo aggiungere che nell'applicazione giudiziaria la norma subisce ulteriore abbassamento di tono, come dimostra la recente sentenza di Catania [...]. Gli applausi che accolsero questa sentenza non possono dirsi espressione dell'autentico sentimento del generoso popolo siciliano [...]. Auspico pertanto la sollecita soppressione dell'art. 587 che non onora il nostro sistema penale » (14 bis).

Il prof. G. Sabatini, docente di procedura penale all'Università di Napoli, ha espressioni ancora più dure: « L'art. 587 agisce come un vero e proprio motivo a delinquere. Mantenendo in vita una legge così barbara e arcaica lo Stato si rende complice dell'azione del soggetto, cioè del delitto. Questa norma è una sfida che il legislatore mette in mano all'omicida » (15).

Con dichiarazioni analoghe si sono espressi il prof. G. Delitala, docente di diritto penale all'Università di Milano, l'on. F. Ungaro, presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma, l'on. Berlinguer, giurista e scrittore, che, fra l'altro, ha dichiarato a « La Stampa »: « E' un articolo iniquo, assurdo e contraddittorio nei suoi stessi termini, anacronistico e di estrazione feudale, con incoraggiamento a delinquere [...]. La coscienza giuridica si ribella sempre più all'art. 587 » (16).

Sostanzialmente è nella stessa linea una recente dichiarazione dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici, a proposito della riforma dell'art. 587 c.p.: « L'omicidio a causa d'onore fu oggetto di particolare attenzione e, in verità, il dilagare di atroci manifestazioni di questa falsa concezione dell'onore, sovrappone la brutta violenza individuale alla serena e pur severa maestà della legge, legittima il voto che, soprattutto in relazione a questa forma di omicidio, si riveda profondamente la disciplina dei reati contro la vita e l'incolumità delle persone » (17).

b) L'appello all'onore, fra l'altro, osservano i sostenitori dell'abrogazione, lascia indefiniti i limiti della sua estensione: non si sa se l'offesa dell'onore debba restringersi alla sola relazione carnale, o anche alla lettera d'amore o al sorriso compiacente, o al viaggio fatto in compagnia (18). Così, non si sa entro quante ore debba essere compiuto il delitto per essere ritenuto immediato e subitaneo. Nessuno ha mai saputo dire nulla di preciso (19).

Non sembra per alcuni che « immediatezza di reazione » significhi « simultaneità », potendo la reazione verificarsi anche in seguito, mentre permane ancora lo stato di angoscia, di emozio-

(14 bis) DE LUCA F., *cit.*, p. 7.

(15) DE LUCA F., *cit.*, p. 7.

(16) *Settimana Incom*, 16 gennaio 1966, p. 64.

(17) DE LUCA F., *cit.*, p. 7.

(18) ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI GIURIDICI, *La riforma del Codice di Procedura Penale e la riforma del Codice Penale*, Buzzoni, Roma 1965, p. 24.

(19) CORMIO B., *Per l'abolizione dei reati cosiddetti d'onore*, in *Temì Marchigiana*, 1963, pp. 470 ss.; BUCCOLO C., *Il requisito temporale nell'omicidio e nella lesione « honoris causa »*, in *Rivista Penale*, II, 1958, pp. 208 ss.; MANZINI V., o.c., vol. VIII, pp. 131 ss.; CORTE DI CASSAZIONE, *Sentenza 12 novembre 1962*, in *Archivio Penale*, II, 1964, pp. 165 ss.; *Sentenza 18 ottobre 1963*, in *Cassazione Penale*, 1964, pp. 737 ss.

ne e di ribellione, prima cioè che il tempo abbia cancellato o attenuato il ricordo vivo del fatto "ingiurioso" e abbia dato luogo alla normale attività dei freni inibitori (20). Altri pensano che debba essere stabilito un certo intervallo preciso di tempo, passato il quale si debba considerare decaduta la motivazione d'onore (21).

Ora, tutto questo rende il disposto dell'art. 587 c.p. troppo sottoposto al potere discrezionale del giudice e alla capacità causidica della difesa (22). E così il delitto più grave finisce per essere minimizzato nei suoi aspetti criminali, e la norma penale rischia di trasformarsi in una specie di incentivo al delitto, non essendo la pena inflitta tale da agire efficacemente sulla psicologia del soggetto.

RIFLESSIONI MORALI

1. Il punto più sicuro di partenza per le nostre riflessioni morali è il **principio dell'intoccabilità della vita umana**, in quanto racchiude in sé quegli eccezionali valori di energie intellettuali ed esecutive, di virtù sociali e soprannaturali, di aspirazioni e di iniziative, che sono stati assegnati ad ogni persona per perfezionare se stessa e raggiungere il proprio destino supremo.

Solo ragioni di difesa e in circostanze eccezionali, possono giustificare la soppressione di una vita: quando, per esempio, la pubblica autorità, dovendo far fronte a una grave aggressione o a una grave minaccia contro il bene comune, non disponga di altre vie meno radicali per proteggere il bene comune. Più che una delega a sopprimere la vita, l'autorità, in questi casi, esercita il diritto-dovere di difendere i beni fondamentali della comunità (23).

Per ragioni analoghe, è tollerata la soppressione di una vita umana **anche da parte di un privato**, quando questi, nel tentativo di difendersi o di neutralizzare un'aggressione violenta e ingiusta, trovandosi nell'impossibilità di ricorrere a mezzi e a ma-

(20) FERRANTE U., *cit.*, pp. 230 ss.; CORTE DI CASSAZIONE, *Sentenza 27 marzo 1962*, in *Archivio Penale*, II, 1963, pp. 118 ss.; *Sentenza 15 ottobre 1958*, in *Archivio Penale*, II, 1959, pp. 642 ss.

(21) CERNIGLIANO M., *Osservazioni sul reato d'omicidio e di lesione personale a causa d'onore*, in *Temi Napoletana*, II, 1960, pp. 161 ss.; CORTE DI CASSAZIONE, *Sentenza 16 dicembre 1952*, in *Giustizia Penale*, II, 1953, pp. 533 ss.; CORTE DI CASSAZIONE, *Sentenza 10 aprile 1953*, in *Archivio Penale*, II, 1953, pp. 496 ss.

(22) Una sentenza del 1932 (CORTE DI CASSAZIONE, *Sentenza 21 ottobre 1932*), per esempio, dichiara inapplicabile l'art. 587 « se il delitto d'onore è stato commesso nel pomeriggio del giorno successivo alla scoperta ».

(23) PERICO G., *La pena di morte: sua legittimità teorica e inopportunità di fatto*, in *Aggiornamenti Sociali*, (settembre-ottobre) 1965, pp. 575 ss.

niere di difesa meno radicali, è costretto a uccidere. Anche in questo caso, più che di una delega, si tratta di un diritto fondamentale, che insorge con la stessa esistenza, a difendere se stessi.

2. Rientra nello stesso quadro morale il caso di una donna, insidiata nella sua sessualità e gravemente aggredita, la quale, nel tentativo di difendersi, **non disponga di altri mezzi di difesa** all'infuori dell'uccisione dell'aggressore. Per le stesse ragioni non è colpevole moralmente un privato, parente o meno, il quale, nel tentativo di soccorrere una donna ingiustamente aggredita per scopi sessuali ed esposta a un grave rischio della vita, non abbia scelta diversa per neutralizzare l'azione dell'aggressore, se non quella di ucciderlo.

In questi due casi, però, il motivo della non-imputabilità dell'omicidio, **non è assolutamente il motivo d'onore**, ma solo la ragione della legittima difesa della propria persona o di quella dell'innocente che sta per essere ingiustamente sopraffatta.

3. Nei cosiddetti « delitti d'onore », visti nei loro contesti concreti, **non può essere invocato il principio della legittima difesa**, sia nei casi in cui viene uccisa la donna che ha tradito sia in quelli in cui viene ucciso il seduttore. **Con la soppressione della donna infedele** chi uccide tende principalmente alla punizione; non ha ucciso per ragioni di difesa: nessuno lo aveva aggredito o minacciato.

Con la soppressione del seduttore, l'omicida non uccide per difendersi o per difendere la donna aggredita; egli ha sempre dichiarato che ha inteso unicamente lavare con il sangue l'infamia arrecata al suo nome, al suo prestigio personale e alla onorabilità della sua famiglia.

4. Esaminando più a fondo le dichiarazioni di chi ha ucciso per onore e ricercando il motivo costante che ha indotto al delitto, ci si trova sempre di fronte a **una strana concezione del mondo sessuale della donna**, come se esso costituisse quasi parte integrante dei componenti maschili del gruppo familiare, in maniera tale che ogni abuso della sessualità femminile rappresenti per essi una intromissione infamante nella loro stessa intimità e una grave violazione dei propri diritti personali.

Che vi sia, **nel caso del marito**, un diritto all'esclusione di terzi in forza del contratto matrimoniale (mediante il quale i due si sono scambiati il diritto totale sul corpo) è vero. Ma questa esclusione, che oltre tutto dovrebbe valere nella stessa misura anche per la moglie, non può giungere fino al punto da far ritenere aggredita e infamata la stessa personalità del coniuge per ragione dell'infedeltà accettata o subita. Si potrà dire che il coniuge è stato trattato ingiustamente e, se si vuole, fortemente provocato, ma non si può dire che è stato aggredito e infamato.

Anche nel caso del padre (o del fratello) che uccide, appellandosi all'onore della famiglia, quasi nella volontà di ripristinare un valore perduto, la dottrina morale avverte in maniera palese **la vecchia concezione della famiglia** come gruppo sociale pienamente autonomo, in cui ogni valore era in qualche modo riassunto nel capo-famiglia, a cui erano attribuiti poteri vastissimi.

Nella moderna società non è più concepibile questo potere totale nelle mani di un privato. Anche il padre, benchè la società lo ritenga responsabile di fronte alla comunità di molti atteggiamenti dei figli, non possiede diritti sulla loro vita e sulla loro integrità, e neppure risponde **come di cosa propria** dei loro atti coscienti e responsabili.

5. Su questa distorsione del concetto di onore e su questo tipo di giustizia sommaria e privata, hanno certamente influito **le violenze e le angherie, che venivano operate nel passato in alcune regioni d'Italia**, ad opera di padroni disonesti, contro i quali i responsabili del gruppo familiare non avevano altra scelta per la difesa dei diritti più elementari se non quella di reagire personalmente con il ricorso all'azione di sangue.

Oggi le cose sono profondamente cambiate, e l'onore dovrebbe riprendere per tutti **il suo senso autentico** di stima e di considerazione presso terzi, frutto della nostra condotta, delle nostre scelte di discrezione e di saggezza, della nostra cultura e della nostra coerenza ai principi: considerazione che è ben altro dal rispetto totale dei diritti sessuali (24).

« L'onore, come attributo di una dignità personale ed espressione della considerazione e stima pubblica, è incardinato nell'individuo e non è trasferibile, come non è trasferibile il disonore » (25).

6. Con queste affermazioni non vogliamo affatto ignorare **quel particolare stato d'ira e agitazione**, che nel marito, nel padre o nel fratello può essere stato provocato da una violazione del diritto coniugale o comunque dell'integrità della figlia o della sorella. Si tratta di reazioni assai comprensibili, soprattutto in determinate circostanze. Pensiamo, però, che tali elementi soggettivi, dovuti all'emozione o a pregiudizi, **non debbano ritenersi tali da costituire una figura di omicidio a se stante**, specificamente diversa dall'omicidio comune che resta per se stesso colpa sempre gravissima.

Riteniamo invece che le condizioni soggettive d'ira e di agitazione possano essere fatte valere **come circostanze attenuanti**,

(24) PONTI G., *La causa d'onore nel delitto di infanticidio*, in *Quaderni di Criminologia Clinica*, ottobre-dicembre 1962, pp. 397 ss.

(25) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori...*, o.c., p. 74.

assai simili a quelle che prevede l'art. 62 del codice penale: come l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, o in stato di forte ira per fatto ingiusto altrui. Saranno i giudici a decidere l'entità delle attenuanti, caso per caso, a seconda delle condizioni soggettive e ambientali.

Anche se di fatto, in qualche caso, la somma delle attenuanti specifiche potranno ridurre talmente la pena da raggiungere quasi le pene previste attualmente dall'art. 587 del c.p., dobbiamo ricordare che **altra cosa è parlare di attenuanti in un delitto di omicidio**, altra cosa è parlare di un delitto diverso dal comune omicidio.

*

Del resto, la norma penale, oltre ad adeguarsi alle condizioni etico-sociali della collettività a cui si dirige per rispettarne la mentalità e la sensibilità, **ha il dovere di promuovere nei cittadini un senso civico sempre più maturo** e di eliminare o correggere concezioni arretrate locali in netto contrasto con lo sviluppo e con la maturità generale. Tutto questo può esigere, come nel nostro caso, che siano elaborate e promulgate leggi evolutive **che potranno anche urtare in un primo momento la suscettibilità di una minoranza**, ma che finiranno per cancellare tradizioni e concezioni che indubbiamente non ci fanno onore.

Giacomo Perico